



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di  
Progetti di legge



Disposizioni in materia  
di azione di classe

A.C. 791

*Schede di lettura*

n. 14

24 luglio 2018

# Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di  
Progetti di legge

Disposizioni in materia  
di azione di classe  
A.C. 791

n. 14

24 luglio 2018

---

Servizio responsabile:

*SERVIZIO STUDI – Dipartimento Giustizia*

☎ 066760-9559 / 066760-9148 – ✉ [st\\_giustizia@camera.it](mailto:st_giustizia@camera.it)

Hanno partecipato alla redazione del *dossier* i seguenti Servizi e Uffici:

*SEGRETERIA GENERALE – Ufficio Rapporti con l'Unione europea*

☎ 066760-2145 – ✉ [cd RUE@camera.it](mailto:cd RUE@camera.it)

---

**La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.**

---

*File: GI0016.docx*

# **I N D I C E**

## **SCHEDE DI LETTURA**

<b>La disciplina attuale dell'azione di classe</b>	<b>3</b>
<b>Il contenuto della proposta di legge</b>	<b>7</b>
<b>Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE (a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)</b>	<b>19</b>



## **Schede di lettura**



## LA DISCIPLINA ATTUALE DELL'AZIONE DI CLASSE

La **proposta di legge A.C. 791** interviene sull'azione di classe, disciplinata dall'art. 140-bis del Codice del consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005), con la finalità di **potenziare lo strumento allargandone il campo d'applicazione** sia dal punto di vista soggettivo - attualmente circoscritto alla tutela dei diritti di consumatori e utenti - sia dal punto di vista oggettivo, cioè delle situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio sia del tipo di tutela che si può ottenere (cfr. *Relazione illustrativa*).

L'azione di classe a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti (c.d. *class action*) è attualmente disciplinata nel **Codice del consumo** ([decreto legislativo 206/2005](#)) dall'**articolo 140-bis**. L'azione è attualmente così configurata:

- le **finalità** dell'istituto sono la **tutela dei diritti** individuali dei consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea ("diritti individuali **omogenei**") nonché la **tutela di interessi collettivi** (*comma 1*);
- con l'azione si fa valere la **violazione di diritti contrattuali** (es. diritti fondati su un contratto sottoscritto per adesione da una pluralità di consumatori) **o di diritti omogenei comunque spettanti al consumatore finale del prodotto** (es. diritto al risarcimento danni da prodotto difettoso) **o servizio** (a prescindere da un rapporto contrattuale) o di diritti omogenei violati da **comportamenti anticoncorrenziali** o da **pratiche commerciali scorrette** (*comma 2*);
- l'**oggetto** dell'azione è l'**accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni** in favore degli utenti consumatori (*comma 2*);
- la **legittimazione** ad agire in giudizio viene riconosciuta ai **singoli cittadini-consumatori** («*ciascun componente della classe*») anche mediante **associazioni** cui diano mandato o comitati cui partecipino (*comma 1*);
- è possibile per altri consumatori aderire all'azione di classe; l'adesione comporta la **rinuncia a ogni azione** restitutiva o risarcitoria **individuale**.

Il procedimento è scandito in **due fasi**:

- la prima, volta alla **pronuncia sull'ammissibilità dell'azione di classe**;
- la seconda, finalizzata invece alla **decisione nel merito**. In caso di accoglimento della domanda, il procedimento si conclude con la sentenza di **condanna alla liquidazione** in via equitativa delle somme

dovute agli aderenti all'azione di classe o alla definizione di un **criterio omogeneo di calcolo** per la suddetta liquidazione.

Analiticamente, la **domanda** si propone con **atto di citazione** al **tribunale** del capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa<sup>1</sup>. La competenza è attribuita al tribunale in **composizione collegiale** con il possibile intervento anche del PM, ma solo per il giudizio di ammissibilità dell'azione (*commi 4 e 5*).

Si apre a questo punto la **prima fase** del procedimento, dedicata ad un'**udienza filtro** per la **pronuncia sull'ammissibilità dell'azione di classe**. Il tribunale si pronuncia (con **ordinanza**) all'esito della prima udienza (a meno che non sia necessario disporre una sospensione del giudizio per attendere la pronuncia di un'autorità indipendente o del giudice amministrativo).

La domanda è dichiarata **inammissibile** quando (*comma 6*): è manifestamente infondata; sussiste un conflitto di interessi; il giudice non ravvisa l'omogeneità dei diritti individuali tutelabili; il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.

Se il **tribunale non ammette l'azione**, deve comunque regolare le spese e ordinare la pubblicità dell'ordinanza di inammissibilità a cura e a spese del soccombente (*comma 8*).

Se il **tribunale ammette l'azione**, regola le spese, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente. L'ordinanza è **reclamabile** entro 30 giorni in **corte d'appello** che, a sua volta, decide entro 40 giorni dal deposito del ricorso con **ordinanza** camerale (*comma 7*). Il reclamo non ha, tuttavia, effetti sospensivi del procedimento davanti al tribunale. Con l'ordinanza che ammette l'azione, il Tribunale deve (*comma 9*):

- definire i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;
- fissare termini e modalità della più opportuna **pubblicità dell'azione, per consentire l'adesione degli appartenenti alla classe** (l'esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda), possibile senza ministero di un difensore. Copia dell'ordinanza di ammissibilità dell'azione deve essere trasmessa al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet;
- fissare **un termine perentorio**, non superiore a 120 giorni dall'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli **atti di adesione** devono essere **depositati in**

---

<sup>1</sup> Per la Valle d'Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli.

**cancelleria**, anche a mezzo dell'attore, e anche tramite PEC o fax; gli atti devono contenere l'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere; la documentazione probatoria. Dopo la scadenza del termine non saranno più proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa; saranno possibili solo ricorsi individuali **da parte di coloro che non abbiano aderito all'azione collettiva**.

Si apre dunque la **seconda fase** nella quale il Tribunale definisce il **procedimento nel merito**, eventualmente condannando l'impresa soccombente alla liquidazione del danno. In merito il tribunale può (*comma 12*):

- ordinare all'impresa il **pagamento, in via equitativa, delle somme dovute** a coloro che hanno aderito all'azione oppure;
- definire un **criterio omogeneo di calcolo** per la suddetta liquidazione assegnando alle parti un termine di **90 giorni per raggiungere un accordo sull'entità del risarcimento**. In tale caso, il verbale di accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo; in mancanza di accordo, su istanza di parte, è invece **il giudice** che liquida le somme dovute agli aderenti all'azione.

**La sentenza** che definisce il giudizio diviene esecutiva decorsi 180 giorni dalla pubblicazione; **fa stato per tutti gli aderenti all'azione** e rende improponibile per i medesimi fatti e nei confronti degli stessi soggetti una nuova azione di classe. In caso di proposizione di appello, l'appellante può chiedere la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado (*comma 13*).

La decisione sull'azione collettiva non limita comunque il diritto all'azione individuale per chiunque non abbia aderito all'azione di classe (*comma 14*).



## IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

L'A.C. 791, composto da 6 articoli, reca **modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni di attuazione del codice** per ricondurre alla disciplina generale l'azione di classe, attualmente disciplinata dal Codice del consumo (v. sopra).

A tal fine il provvedimento introduce nel codice di procedura civile il nuovo Titolo VIII-bis (articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies) e nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile il nuovo titolo V-bis.

Il contenuto del provvedimento all'esame della Commissione Giustizia ripropone integralmente quello della proposta di legge **A.S. 1950**, approvata dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura (A.C. 1335, *Bonafede*), il cui iter si è interrotto al Senato.

In sintesi, il provvedimento prevede:

- lo spostamento della disciplina dell'azione di classe dal codice del consumo al **codice di procedura civile**;
- l'articolazione del procedimento in **tre fasi**: la prima e la seconda relative, rispettivamente, all'ammissibilità dell'azione e alla decisione sul merito, di competenza del tribunale delle imprese, l'ultima, relativa alla liquidazione, con decreto del giudice delegato, delle somme agli aderenti alla classe;
- l'**ampliamento delle situazioni giuridiche tutelate**;
- il passaggio di **competenza** dal tribunale alla **sezione specializzata in materia di impresa** dei tribunali (e delle Corti di Appello);
- la disciplina dell'**adesione all'azione** di classe (con la nomina di un apposito giudice delegato alla procedura) con la possibilità di aderire sia prima che **dopo la sentenza** che accoglie l'azione;
- l'ampliamento degli strumenti di tutela, con la previsione di un'**azione inibitoria collettiva** verso gli autori delle condotte lesive;
- la disciplina del **compenso** per i rappresentanti della classe ed i difensori, in caso di accoglimento della domanda, col riconoscimento della c.d. **quota lite**;
- l'ampio ricorso alle **tecnologie dell'informazione e della comunicazione** a fini di pubblicità della procedura.

In particolare, l'**articolo 1**– che costituisce l'elemento centrale della proposta di legge –**introduce nel codice di procedura civile un nuovo titolo VIII-bis “Dell'azione di classe”**, composto da **15 nuovi articoli** (da art. 840-*bis* a art. 840-*sexiesdecies*). Il nuovo titolo è inserito alla fine del libro VI dedicato ai procedimenti speciali e, dunque, in coda al codice di procedura civile.

***L'ambito applicativo oggettivo e soggettivo dell'azione di classe (art. 840-bis c.p.c.)***

L'art. 840-bis c.p.c. amplia l'ambito d'applicazione soggettivo e oggettivo dell'azione di classe.

Eliminando anzitutto - data la nuova collocazione della disciplina, sottratta al codice del consumo - ogni riferimento a consumatori e utenti, l'azione sarà sempre esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di **"diritti individuali omogenei"** (ma non ad "interessi collettivi"); l'azione sarà quindi nella titolarità di ciascun componente della "classe", nonché delle associazioni o comitati che hanno come scopo la tutela dei suddetti diritti.

Viene, poi, ampliato l'ambito di applicazione **oggettivo** dell'azione, superando la stretta indicazione delle fattispecie tutelate contenuta nel comma 2 dell'art. 140-bis del codice del consumo (che consente oggi l'azione in caso di danni derivanti dalla violazione di diritti contrattuali o di diritti comunque spettanti al consumatore finale del prodotto o all'utente del servizio, da comportamenti anticoncorrenziali o da pratiche commerciali scorrette). L'azione è, infatti, più genericamente esperibile a **tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive**, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

Il testo individua come **destinatari dell'azione di classe** imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, facendo salve le procedure di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici. La condotta lesiva è individuata relativamente a fatti cagionati nello svolgimento delle attività.

**Se viene presentata un'azione di classe:**

- il diritto all'azione individuale presenta i limiti indicati dal successivo art. 840-undecies, ottavo comma, c.p.c. (deve, cioè, essere stata revocata la domanda di adesione prima che sia divenuto definitivo il decreto del giudice delegato che accoglie la domanda stessa);
  - non è ammesso l'intervento di terzo;
  - sono sempre possibili, anche durante lo svolgimento della procedura, transazioni tra le parti e gli aderenti all'azione. L'art. 840-bis, in merito, stabilisce che la rinuncia al diritto fatto valere in giudizio o la transazione conclusa tra le parti non pregiudica i diritti di quanti abbiano aderito all'azione nella fase iniziale; questi ultimi, anche se le parti venissero meno, hanno infatti la possibilità di riassumere la causa entro un termine assegnato dal tribunale. Se il termine decorre inutilmente, il tribunale dichiara l'estinzione del procedimento e i soggetti aderenti potranno eventualmente agire individualmente ovvero avviare una nuova azione di classe.

### ***La domanda e il giudizio di ammissibilità dell'azione di classe (art. 840-ter c.p.c.)***

L'**art. 840-ter c.p.c.** disciplina la proposizione della domanda e il giudizio di ammissibilità.

In primo luogo, il **giudice competente** a conoscere l'azione di classe è individuato nella **sezione specializzata in materia di impresa del tribunale** (cd. tribunale delle imprese). Attualmente la competenza è del tribunale ordinario (in composizione collegiale) con sede nel capoluogo di regione sede dell'impresa convenuta.

L'istituzione di sezioni specializzate in materia di impresa è stata prevista dal **D.Lgs. 168 del 2003**. Il decreto, così come novellato dal D.L. 1/2012 (cd. decreto liberalizzazioni), ha istituito dette sezioni presso i Tribunali e le Corti di Appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, fermo restando l'istituzione delle stesse sezioni presso i Tribunali e le Corti di Appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione. Risultano, quindi, istituite sezioni specializzate in materia d'impresa anche a L'Aquila, Ancona, Catanzaro, Campobasso, Cagliari, Perugia, Potenza e Trento. Una sezione specializzata in materia di impresa è stata istituita poi presso il Tribunale e la Corte di Appello di Brescia, mentre per il territorio della Val d'Aosta sono competenti le sezioni specializzate presso il Tribunale e la Corte di Appello di Torino. Il DL 145/2013 ha previsto l'istituzione della sezione specializzata presso il Tribunale e la Corte di Appello (sezione distaccata) di Bolzano. In relazione alla composizione, i giudici delle sezioni sono scelti tra soggetti dotati di specifiche competenze.

*Si valuti l'opportunità di intervenire in sede di coordinamento sull'art. 3 del D.Lgs. 168 del 2003, relativo al catalogo della competenza per materia delle sezioni specializzate in materia d'impresa.*

Analogamente a quanto oggi previsto dal Codice del consumo, **l'atto di citazione** deve essere notificato anche al PM, che deciderà se intervenire (nel solo giudizio di ammissibilità). Per garantire idonea **pubblicità** alla procedura, l'atto di citazione dovrà inoltre essere pubblicato su un apposito **portale del Ministero della giustizia**.

La riforma fissa in **30 giorni** il termine entro il quale il tribunale deve **decidere sull'ammissibilità** dell'azione mentre attualmente la decisione deve intervenire "all'esito della prima udienza", senza previsione di un termine. La decisione assume la forma dell'ordinanza; anch'essa va pubblicata entro 15 giorni sul citato portale.

**I motivi di inammissibilità dell'azione di classe** sono sostanzialmente gli stessi previsti dal codice del consumo, ovvero un'azione:

- **manifestamente infondata**; in questo caso, l'attore può riproporre l'azione di classe in presenza di circostanze diverse o nuove ragioni di fatto o di diritto;
- proposta da associazioni o comitati non adeguatamente rappresentativi degli interessi fatti valere;
- in cui l'attore versa in **conflitto di interessi** nei confronti del convenuto;
- **carente del requisito dell'omogeneità dei diritti** oggetto di tutela.

Per quanto riguarda l'omogeneità dei diritti tutelati, la *Corte d'appello di Roma, con l'ordinanza 27 gennaio 2012 (Codacons c. Soc. Bat Italia)* ha affermato che i diritti tutelabili con l'azione di classe ex art. 140-bis cod. cons. sono quei **diritti identici sotto il profilo dell'an**, rimanendo confinato alla successiva fase di merito l'accertamento unitario di suddetto profilo, nonché l'accertamento eventualmente diversificato del *quantum*, attraverso la liquidazione equitativa o l'applicazione di rigidi e predeterminati criteri oggettivi di calcolo. In particolare, in sede di ammissibilità, in forza di una valutazione da svolgersi sulla base della mera affermazione dei fatti di causa, sono da ritenersi identici i diritti che presentano le medesime questioni attinenti all'*an*, incluso - ritiene la Corte - il nesso di causalità. Successivamente, ovvero nella seconda fase di merito, l'istruttoria dovrà confermare l'identità del segmento relativo all'*an* ed inoltre la determinazione del *quantum*, qualora non si possa procedere mediante liquidazione equitativa, dovrà comunque essere conseguita mediante l'applicazione di criteri predeterminati. Successivamente, il *Tribunale di Milano* (ordinanza 8 novembre 2013) ha considerato omogenei solo quei **diritti la cui violazione sia il risultato di un unico evento che abbia prodotto danni di natura seriale**, il cui accertamento non imponga al giudice la valutazione delle singole posizioni dei consumatori interessati. Una più recente e ampia interpretazione dei diritti omogenei è quella fatta propria dal *Tribunale di Venezia* (ordinanza 12 gennaio 2016) che interpreta **l'omogeneità come similarità**, così che un unico comportamento illecito, potenzialmente idoneo a violare i diritti di più consumatori, sarà condizione sufficiente per l'ammissibilità della class action e l'eventuale successivo accoglimento della domanda di risarcimento.

La recente *Cassazione civile, sentenza n. 2320 del 2018* - riconoscendo l'idoneità di una consumatrice a tutelare gli interessi della classe di consumatori potenziali acquirenti e vittime di pratiche commerciali scorrette – ha ritenuto che «in questo tipo di azioni la valutazione attinente la singola condotta concreta nonché le singole finalità di ogni appartenente alla classe devono necessariamente lasciare lo spazio ad una valutazione avente ad oggetto il **diritto omogeneo** fatto valere in giudizio»; la «finalità dello strumento processuale dell'azione di classe introdotta dal legislatore nel 2009» appare «evidentemente quella di tutelare i consumatori di fronte a **condotte illecittime che esplicano i propri effetti, in maniera analoga, su una pluralità di individui**».

L'ordinanza che decide sull'ammissibilità è **reclamabile** entro 30 giorni in **Corte d'appello**, che decide entro 40 giorni; è previsto inoltre, diversamente dalla vigente normativa, che la decisione della Corte d'appello sia **ricorribile in Cassazione**.

Se in sede di impugnazione l'azione di classe viene ammessa, il procedimento prosegue dinanzi alla sezione del tribunale originariamente adita. Sia il reclamo alla corte d'appello che il ricorso in cassazione avverso le ordinanze che

ammettono l'azione **non producono effetti sospensivi** del procedimento davanti al tribunale delle imprese.

### ***Pluralità di azioni di classe dal medesimo oggetto (art. 840-quater)***

L'**art. 840-quater c.p.c.** disciplina la possibile pluralità di azioni di classe aventi il medesimo oggetto.

Se **dinanzi al medesimo giudice** pendono più azioni di classe aventi il medesimo oggetto:

- le domande vengono riunite se ancora il tribunale non si è pronunciato sull'ammissibilità dell'azione;
- le domande proposte successivamente all'ordinanza che ammette l'azione sono cancellate dal ruolo senza possibilità di riassunzione.

La cancellazione e l'impossibilità di riassunzione sono previste anche quando le cause sono promosse **davanti a uffici giudiziari diversi** nel periodo intercorrente tra la pubblicazione telematica della citazione e l'ordinanza che decide sull'ammissibilità della prima domanda; prevale qui la competenza dell'autorità giudiziaria ove sia stato pubblicato on line il primo atto di citazione.

Superata la fase di ammissione dell'azione di classe, e giunti alla decisione della causa nel merito, in caso di **sentenza che respinge la domanda**, «una volta decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza» nel portale telematico «non sono proponibili nuove azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto», a meno che non si intendano far valere diritti che non potevano essere fatti valere nel termine annuale.

*Dalla formulazione della disposizione si evince che, dopo la pubblicazione della sentenza di rigetto e per un anno, è possibile promuovere una nuova azione di classe sul medesimo oggetto e nei confronti del medesimo convenuto. Trascorso tale termine, l'azione non è più promuovibile. Si valuti l'opportunità di chiarire la ratio del termine annuale per poter nuovamente presentare la domanda, dopo una sentenza di rigetto.*

*Si valuti altresì l'opportunità di fare riferimento a una sentenza passata in giudicato, così come previsto per la sentenza di accoglimento (v. infra).*

Se invece l'**azione di classe è accolta nel merito**, con sentenza passata in giudicato, non possono essere più proposte nuove azioni di classe sul medesimo oggetto e con il medesimo convenuto, salva sempre la possibilità di far valere diritti che non potevano essere fatti valere nel termine consentito per l'adesione (v. *infra*).

### ***L'adesione all'azione di classe e il giudizio nel merito (artt. 840-quinquies e 840-sexies c.p.c.)***

Gli **articoli 840-quinquies e 840-sexies c.p.c.** disciplinano il procedimento e la sentenza che accoglie l'azione di classe.

In tale ambito, assumono fondamentale rilievo le nuove modalità di **adesione all'azione di classe**, che attualmente il codice del consumo prevede come possibile solo dopo l'ordinanza che ammette l'azione, ma non a seguito della sentenza di merito.

Va ricordato come la più rilevante differenza tra l'azione di classe disciplinata dal codice del consumo e la *class action* degli USA (patria di tale tipo di azioni civili) e di molti altri Paesi riguarda il sistema di adesione: mentre in Italia questa si basa sul cd. **opt-in**, per cui solo chi vi aderisce volontariamente entro un dato termine può far parte della classe, negli Stati Uniti vige il diverso sistema dell'**opt-out**, sulla cui base i soggetti che possiedono i requisiti indicati dalla corte nell'udienza preliminare di filtro entrano di diritto a far parte della classe, a meno che non decidano di escludersi (ovvero optino di stare fuori dalla causa).

La riforma prevede che l'adesione possa avvenire **in due distinti momenti**:

- **nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione** (art. 840-quinquies). In questo caso, è lo stesso tribunale, nell'ordinanza di ammissibilità, a fissare un termine per l'adesione ed a definire i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe (il codice del consumo attualmente prevede uno specifico termine di adesione di 120 giorni decorrente dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità dell'ordinanza). Coloro che aderiscono in questa fase, pur non assumendo la qualità di parte, possono ricevere tutte le informazioni dalla cancelleria e possono, al venir meno delle parti, riassumere il procedimento; l'effettivo diritto ad aderire all'azione di classe è verificato solo dopo la sentenza di merito;
- **nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio**. Il tribunale, con la sentenza che accoglie l'azione, assegna un termine non superiore a 180 giorni per l'adesione (art. 840-sexies).

La **sentenza** emessa dal tribunale delle imprese - che ha natura di **accertamento della responsabilità del convenuto** (si provvede in ordine alle domande risarcitorie e restitutorie solo quando l'azione è proposta da un soggetto diverso da un'associazione o un comitato) - **definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe**, individuando la documentazione che dovrà essere prodotta dagli aderenti (anche da coloro che hanno aderito in precedenza). La sentenza è pubblicata sul portale telematico.

Con la sentenza vengono inoltre **nominati**:

- **un giudice delegato**, per gestire la procedura di adesione (e decidere sulle liquidazioni),

- **un rappresentante comune degli aderenti** (che deve avere i requisiti per la nomina a curatore fallimentare e può essere anche l'avvocato dell'attore). Viene inoltre fissato un importo che dovrà essere versato da ciascun aderente a titolo di **fondo spese**.

Le **modalità di adesione** sono indicate dal successivo **art. 840-septies c.p.c.** che delinea una **procedura informatizzata** nell'ambito del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia. La domanda di adesione non richiede l'assistenza del difensore e prevede tra gli specifici contenuti obbligatori il conferimento del potere di rappresentanza al rappresentante comune degli aderenti.

***La liquidazione delle somme agli aderenti all'azione (artt. 840-septies, 840-octies, 840-duodecies, 840-terdecies, 840-quinquiesdecies)***

La **fase successiva** dell'azione di classe - nella quale il giudice delegato accoglie le domande di adesione e condanna con decreto il convenuto al pagamento delle somme dovute agli aderenti - è disciplinata dall'**art. 840-octies c.p.c.**

Si tratta di una fase ulteriore, introdotta dalla riforma; il codice del consumo, infatti, prevede attualmente che sia direttamente il tribunale, con la sentenza di condanna, a liquidare in via equitativa le somme dovute agli aderenti all'azione oppure a stabilire un criterio omogeneo di calcolo per la loro liquidazione; solo in quest'ultimo caso, se non vi è accordo sul quantum del risarcimento il giudice, su istanza di almeno una parte, liquida le somme dovute ai singoli aderenti.

L'**art. 840-octies** prevede il seguente procedimento:

- entro 90 giorni dallo spirare del termine per aderire all'azione, e dunque dopo la presentazione delle domande di adesione, **il convenuto ha la possibilità di prendere posizione su ciascuna domanda** depositando **memoria difensiva**; i fatti dedotti dall'aderente e non specificatamente contestati dal convenuto nei termini si danno per ammessi;
- entro i successivi 90 giorni, **il rappresentante comune** degli aderenti predispone e **deposita un progetto dei diritti individuali omogenei** prendendo posizione su ciascuna posizione individuale; il progetto è **comunicato** agli aderenti e al convenuto. Per la valutazione dei fatti dedotti da ognuno degli aderenti, il rappresentante comune può chiedere eventualmente al tribunale la nomina di esperti;
- entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto gli aderenti possono depositare ulteriore documentazione e osservazioni;
- **Il giudice delegato decide infine con decreto** succintamente motivato sull'accoglimento, anche parziale, delle domande di adesione e **condanna il**

**convenuto al pagamento** delle somme dovute ad ogni aderente. Il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo ed è comunicato agli aderenti, al convenuto e all'avvocato difensore dell'attore.

*Il testo prevede la possibile condanna del convenuto, oltre che alle spese, al pagamento delle "cose dovute". Sarebbe opportuno un chiarimento sul punto.*

Se il convenuto provvede **spontaneamente al pagamento** versa le somme dovute in un conto corrente intestato alla procedura; spetterà al giudice ordinare il pagamento delle somme sulla base del piano di riparto predisposto dal rappresentante comune (**art. 840-duodecies c.p.c.**).

Se, al contrario, **il convenuto non adempie**, anche la procedura di esecuzione forzata può essere esercitata in forma collettiva attraverso il rappresentante comune (ai sensi dell'**art. 840-terdecies c.p.c.**).

La **chiusura della procedura di adesione** all'azione avviene (con decreto motivato del giudice delegato, reclamabile) quando tutte le pretese sono soddisfatte, ovvero quando non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento, anche tenuto conto dei costi della procedura (**art. 840-quinquiesdecies c.p.c.**). In tal caso, gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte dei loro crediti non soddisfatta.

#### ***Il patto di "quota lite" (art. 840-novies c.p.c.)***

L'**articolo 840-novies c.p.c.** disciplina il **compenso** derivante dalla **cd. quota lite** cioè una somma che, a seguito del decreto del giudice delegato, il convenuto deve corrispondere **al rappresentante comune degli aderenti e al difensore dell'attore**. Si tratta di un compenso ulteriore, quindi, rispetto alla somma che il convenuto dovrà pagare a ciascun aderente come risarcimento.

Tale somma costituisce una **percentuale dell'importo complessivo** che il convenuto dovrà pagare, calcolata in base al numero dei componenti la classe in misura progressiva (la percentuale scende all'aumentare del numero dei componenti), sulla base di sette scaglioni:

<b>Numero dei componenti la classe</b>	<b>Percentuale per i difensori</b>
<b>1 – 500</b>	9%
<b>501 - 1.000</b>	6%
<b>1.001 – 10.000</b>	3%
<b>10.001 – 100.000</b>	2,5%
<b>100.001 – 500.000</b>	1,5%
<b>500.001 – 1 milione</b>	1%
<b>Oltre 1 milione</b>	0,5%

L'autorità giudiziaria può correggere gli automatismi derivanti dall'applicazione degli scaglioni (variandoli **fino al 50%** della misura sopra indicata) sulla base di specifici criteri (complessità dell'incarico, ricorso a coadiutori, qualità dell'opera prestata; sollecitudine con cui sono state condotte le attività; numero degli aderenti).

Come accennato, il compenso per quota lite si applica anche al difensore dell'attore (se i difensori sono più di uno, il compenso è ripartito in proporzione all'attività effettivamente prestata); analogo compenso premiale è diviso in presenza di una pluralità di avvocati che hanno difeso gli attori delle cause riunite risultati vittoriosi.

*Poiché l'art. 840-sexies prevede che rappresentante comune degli aderenti possa essere nominato lo stesso avvocato dell'attore, andrebbe chiarito se quest'ultimo possa cumulare il doppio compenso per quota lite.*

### **Le impugnazioni e gli accordi transattivi (artt. 840-decies, 840-undecies e 840-quaterdecies c.p.p.)**

Gli articoli 840-decies e 840-undecies c.p.c. riguardano le **impugnazioni**, rispettivamente, della sentenza che decide sull'azione di classe e del decreto che liquida le somme dovute agli aderenti all'azione.

L'**art. 840-decies** prevede la **pubblicazione** nell'area pubblica del portale telematico del ministero della giustizia sia degli atti di **impugnazione della sentenza che accoglie l'azione di classe** sia dei provvedimenti che decidono sulle impugnazioni.

*Si valuti l'opportunità di prevedere espressamente anche la pubblicazione sul portale della sentenza di rigetto, come si deduce dalla formulazione dell'art. 840-quater.*

**L'impugnazione deve essere proposta entro 3 mesi dalla pubblicazione della sentenza** (cfr. art. 327 c.p.c., i cui termini sono dimezzati). Decorso due mesi dalla scadenza del termine di impugnazione, **nel caso di inerzia da parte dei proponenti** l'azione di classe, si consente agli aderenti di promuovere impugnazione della sentenza che rigetta l'azione (il riferimento è a coloro che hanno aderito dopo l'ordinanza che ha ammesso l'azione di classe).

L'**art. 840-undecies** prevede l'**impugnazione del decreto del giudice delegato** di liquidazione delle somme dovute a ciascun aderente alla classe (ex art. 840-novies, comma 5). Il gravame assume qui la forma del **ricorso**, che non sospende però l'esecuzione del decreto e deve essere proposto entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Possono proporre ricorso il convenuto, il rappresentante comune e gli avvocati che hanno diritto alla quota lite in base all'art. 840-novies. L'aderente può

proporre impugnazione individuale a condizione che la domanda di adesione sia stata revocata prima che il decreto di liquidazione sia divenuto definitivo.

La disposizione precisa i contenuti necessari del ricorso (indicazione del tribunale competente, generalità, esposizione dei fatti, eccezioni) e prevede che con decreto sia fissata l'udienza entro 40 giorni dal deposito; il tribunale decide con decreto motivato nei successivi 30 giorni confermando, modificando o revocando il decreto impugnato.

L'articolo **840-quaterdecies** interviene su un altro aspetto non trattato dal codice del consumo, disciplinando gli **accordi transattivi** tra le parti. Viene stabilito:

- che **fino alla precisazione delle conclusioni**, il tribunale può formulare una proposta transattiva o conciliativa alle parti. Sia la proposta che l'eventuale accordo concluso, sono comunicati tramite PEC a ciascun aderente e pubblicati nell'area pubblica del portale telematico; l'adesione all'accordo è data accedendo al fascicolo informatico. *Si valuti l'opportunità di precisare cosa accada laddove non tutti gli aderenti all'azione accettino l'accordo;*
- che **dopo la sentenza che accoglie l'azione**, il rappresentante comune degli aderenti possa stipulare analogo accordo transattivo, comunicato agli aderenti. In questo caso spetta al **giudice delegato** valutare gli interessi degli aderenti ed eventualmente autorizzare il rappresentante comune a procedere alla transazione. Ogni aderente può contestare l'accordo in sede di fascicolo informatico ed eventualmente revocare al rappresentante la facoltà di stipulare l'accordo transattivo (la mancata contestazione equivale ad acquiescenza all'accordo). L'accordo transattivo stipulato dal rappresentante comune sulla base dell'autorizzazione giudiziale costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Analogo valore esecutivo ha l'accordo transattivo cui aderisca l'attore. *Si valuti l'esigenza di meglio specificare il ruolo dell'attore nell'accordo transattivo, ovvero se sia possibile concludere l'accordo anche contro la volontà dell'attore. Si valuti inoltre l'opportunità di chiarire come si inserisca l'accordo transattivo all'interno della procedura, ancora aperta, per l'adesione all'azione di classe.*

### **L'azione inibitoria collettiva**

Infine, in chiusura del nuovo titolo del codice di procedura civile dedicato all'azione di classe, l'**art. 840-sexiesdecies c.p.c.** disciplina l'azione inibitoria collettiva.

Si ricorda che con l'**azione inibitoria** viene chiesto al giudice di ordinare la cessazione di un comportamento lesivo di un interesse giuridicamente rilevante. Si tratta di uno strumento di tutela preventivo, volto a impedire o quanto meno a far cessare il

comportamento lesivo. L'azione è autonoma rispetto all'azione per il risarcimento del danno.

Una particolare forma di tutela inibitoria è attualmente prevista anche dallo stesso **codice del consumo**, agli **articoli 139-140**, in materia di tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Tali disposizioni, che individuano nelle associazioni i titolari esclusivi della legittimazione ad agire, vengono **abrogate** dall'art. 6 della proposta di legge in esame.

Con l'azione in questione "chiunque abbia interesse" può **chiedere al giudice** di ordinare a imprese o enti gestori di servizi di pubblica utilità:

- la **cessazione di un comportamento lesivo** di una pluralità di individui ed enti commesso nello svolgimento delle rispettive attività;
- o il **divieto di reiterare una condotta** commissiva o omissiva.

La disposizione, che supera l'azione inibitoria attualmente prevista dal codice del consumo (i cui articoli 139 e 140 vengono conseguentemente abrogati dall'articolo 6 della proposta di legge), incardina la competenza presso le sezioni specializzate per l'impresa e consente l'adesione all'azione collettiva nelle forme del precedente art. 840-*quinquies*.

Il procedimento civile seguirà poi le forme ordinarie. Il giudice, che può avvalersi di dati statistici e presunzioni semplici, può ordinare alla parte soccombente con la cessazione della condotta:

- l'adozione delle misure più opportune per eliminarne gli effetti;
- previa istanza di parte, il pagamento di una penale in caso di ritardo nell'adempimento della sentenza (in base all'art. 614-bis c.p.c.);
- di dare diffusione al provvedimento, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati.

Se l'azione inibitoria è proposta congiuntamente all'azione di classe si prevede che il giudice disponga la separazione delle cause.

### ***Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile***

L'**articolo 2** interviene sulle **disposizioni di attuazione del codice di procedura civile** introducendovi un apposito titolo V-bis - peraltro formato dal solo **art. 196-bis** - dedicato all'azione di classe.

La disposizione disciplina le **comunicazioni che devono essere effettuate dalla cancelleria** della sezione specializzata e le attività che devono essere svolte dal **portale dei servizi telematici** del Ministero della giustizia.

In particolare, si applicano le disposizioni in materia di **comunicazioni telematiche**. Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia invierà all'indirizzo di posta elettronica, ordinaria o certificata, di ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni dell'articolo 1 prevedono la pubblicazione. La richiesta può essere limitata alle

azioni di classe relative a specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, anche prima della loro proposizione.

### ***Modifiche al testo unico in materia di documentazione amministrativa (art. 3)***

L'**articolo 3** della proposta di legge **modifica il Testo unico in materia di documentazione amministrativa** (DPR 445/2000) per **applicare le norme penali** previste dall'anche alle **attestazioni false** rese nell'ambito della procedura di adesione all'azione di classe.

Pertanto, l'articolo 76 del citato DPR sanzionerà anche chi - nel presentare la domanda di adesione all'azione di classe, corredata dalla seguente attestazione: *"Consapevole della responsabilità penale prevista dalle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, attesto che i dati e i fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti sono veritieri"* - rilascia dichiarazioni mendaci.

### ***Invarianza finanziaria e entrata in vigore (artt. 4 e 5)***

L'**articolo 4** concerne la **clausola di invarianza finanziaria**, stabilendo che all'attuazione delle disposizioni della legge si provvede (ad opera delle amministrazioni interessate, è sottinteso) nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 5** dispone in ordine all'**entrata in vigore della legge**, che viene posticipata di 6 mesi rispetto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per consentire al Ministero della giustizia di adeguare i sistemi informativi al compimento delle attività processuali richieste dalla proposta di legge.

Una specifica **norma transitoria** è dettata per i procedimenti che saranno in corso al momento dell'entrata in vigore, ai quali continueranno ad applicarsi le previsioni degli articoli da 139 a 140-bis del Codice del consumo.

### ***Abrogazioni (art. 6)***

Infine, l'**articolo 6** del provvedimento provvede, per coordinamento, all'**abrogazione** della disciplina dell'**azione di classe** attualmente contenuta nell'articolo 140-bis del codice del consumo, unitamente alle procedure per la **tutela inibitoria collettiva** previste dagli articoli 139 e 140 dello stesso Codice.

**DOCUMENTI ALL'ESAME DELLE ISTITUZIONI DELL'UE  
(A CURA DELL'UFFICIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA)**

***Proposta di direttiva (COM(2018)184) relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE***

L'11 aprile 2018 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure intese ad aggiornare e migliorare la vigente legislazione in tema di protezione dei consumatori.

Al pacchetto è stato dato il nome di "*New Deal per i consumatori*", al fine di garantire che tutti i consumatori europei godano pienamente dei diritti riconosciuti loro dalla legislazione dell'Unione.

Il pacchetto contiene, in particolare, la proposta di direttiva ([COM\(2018\)184](#)) del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che mira ad abrogare la direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.

La proposta, preannunciata nel Programma di lavoro della Commissione per il 2018, introduce un nuovo regime basato, tra l'altro, su quanto indicato nel 2013 dalla stessa Commissione europea nella [raccomandazione](#) a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione, nonché nella [comunicazione](#) della Commissione "Verso un quadro orizzontale europeo per i ricorsi collettivi".

La proposta della Commissione fornisce migliori possibilità di ricorso per i consumatori, disegnando un sistema che consenta a **enti legittimati senza scopo di lucro** - come le associazioni dei consumatori o enti pubblici indipendenti - di intentare azioni rappresentative volte a **tutelare gli interessi collettivi dei consumatori**, assicurando che vi siano garanzie per evitare l'abuso di contenzioso.

L'ambito di applicazione della proposta di direttiva riguarda le azioni rappresentative intentate nei confronti dei **professionisti**<sup>2</sup> per **violazioni** - nazionali e transnazionali - delle disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'[allegato 1](#) della proposta di direttiva che ledono o possono ledere **gli interessi collettivi dei consumatori**.

---

<sup>2</sup> Ai fini della nuova disciplina, si intende per **professionista** qualsiasi **persona fisica o giuridica, pubblica o privata**, che agisce, anche tramite qualunque altra **persona** che opera in suo nome e per suo conto, a fini relativi alla propria attività **commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale**.

Tali violazioni riguardano un ampio spettro di materie disciplinate dal diritto dell'UE, tra le quali, la **protezione dei dati personali**, i **servizi finanziari**, i **viaggi** e il **turismo**, l'**energia**, le **telecomunicazioni** e l'**ambiente**.

La proposta di direttiva enuncia i criteri che gli enti legittimati devono soddisfare per essere autorizzati a intentare azioni rappresentative ai sensi della proposta di direttiva, precisando che gli Stati membri **designano un soggetto come ente legittimato se soddisfa i seguenti criteri**: è debitamente costituito in conformità del diritto dello Stato membro; ha un **interesse legittimo** ad assicurare che siano soddisfatte le disposizioni del diritto dell'Unione contemplate nella direttiva; **non persegue** scopo di **lucro**.

Si prevede che gli enti legittimati siano totalmente **trasparenti riguardo alla fonte di finanziamento** della loro attività in generale e nello specifico riguardo ai fondi a sostegno di una specifica azione rappresentativa finalizzata al risarcimento. Inoltre, la proposta è volta a garantire che gli enti legittimati non siano impossibilitati a intentare azioni rappresentative ai sensi della proposta a causa dei costi legati ai procedimenti.

Nell'ambito delle azioni rappresentative, i provvedimenti che gli enti legittimati possono richiedere possono consistere in un decreto ingiuntivo quale provvedimento provvisorio, un decreto ingiuntivo che accerti una violazione e provvedimenti volti a eliminare gli effetti perduranti delle violazioni, inclusi i decreti di risarcimento.

La proposta garantisce **sollecitudine procedurale** nel corso dell'intero procedimento, prevedendo l'obbligo per gli Stati membri di garantire che tutte le azioni rappresentative siano trattate con la dovuta sollecitudine e che le azioni rappresentative finalizzate all'emanazione di un decreto ingiuntivo provvisorio siano trattate con procedura accelerata.

Oltre alla necessità di prevedere apposite sanzioni risarcitorie e pecuniarie, la direttiva chiederebbe inoltre agli Stati membri di prevedere specifici **obblighi** a carico dei professionisti che hanno commesso le violazioni di **informare i consumatori** delle decisioni assunte in proposito dalle competenti autorità, ovvero degli eventuali accordi transattivi.

Infine, la proposta di direttiva chiede agli Stati membri di prevedere la **sospensione della prescrizione** in caso di avvio di una azione rappresentativa anche per le azioni di ricorso per i consumatori interessati.

*Sarebbe pertanto opportuno acquisire un chiarimento del Governo sulla eventuale necessità di un coordinamento tra le disposizioni recate dalla proposta di legge, rispetto alla disciplina europea in corso di approvazione, con particolare riguardo al rispettivo ambito di applicazione, in considerazione del fatto che la proposta di legge, nel tutelare i "diritti individuali omogenei", ricomprenderebbe anche i diritti dei consumatori oggetto della emananda normativa europea. In particolare, andrebbe chiarito se la nuova normativa nazionale comprenda anche la tutela degli interessi collettivi, che la direttiva imporrebbe agli Stati membri di*

*assicurare, anche alla luce della proposta abrogazione dell'articolo 140-bis del codice del consumo, con la conseguente necessità di assicurare le tutele minime previste dalla direttiva.*